



COMUNE DI CERESARA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO

Generale delle Entrate,

per l'esercizio dell'Autotutela,

per l'applicazione dell'Accertamento con

Adesione,

***degli altri istituti deflativi del contenzioso
tributario e dello***

Statuto del contribuente

*Approvato con deliberazione consiliare
N° 071 del 30/12/2000*

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

INDICE

CAPO I

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

- ART. 1 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
- ART. 2 – INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE
- ART. 3 – CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE
- ART. 4 – CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
- ART. 5 – TUTELA DELL'INTEGRITA' PATRIMONIALE
- ART. 6 – TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE.
ERRORI DEL CONTRIBUENTE
- ART. 7 – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
- ART. 8 – DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI
- ART. 9 – GARANTE DEL CONTRIBUENTE
- ART. 10 – DIRITTI DEL SOGGETTO OBBLIGATO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
DEL COMUNE

CAPO II

ASPETTI GENERALI

- ART. 11 – OGGETTO DELLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO
- ART. 12 – RINVIO AD ALTRI REGOLAMENTI DEL COMUNE ED A LEGGI STATALI
- ART. 13 – REGOLAMENTI SPECIALI
- ART. 14 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE
- ART. 15 – FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE
- ART. 16 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE
- ART. 17 – ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO
- ART. 18 – CARATTERI DELL'ATTIVITA' E DEGLI ATTI DI GESTIONE
- ART. 19 – PROCEDIMENTO DI VERIFICA E DI CONTROLLO
- ART. 20 – PROCEDIMENTI SANZIONATORI
- ART. 21 – PROCEDIMENTI CONTENZIOSI
- ART. 22 – RISCOSSIONE VOLONTARIA
- ART. 23 – RISCOSSIONE COATTIVA

CAPO III

AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI

- ART. 24 – ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA
- ART. 25 – ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA SU INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO
- ART. 26 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 27 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO
- ART. 28 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
- ART. 29 – DEFINIZIONE MEDIANTE ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 30 – ADESIONE AGLI ATTI DI IMPOSIZIONE
- ART. 31 – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
- ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE

FORMULARIO

- 1 – FORMULA ATTO DI ESTINZIONE GIUDIZIO ALLA C.T.P.
- 2 – FORMULA ISTANZA DI AUTOTUTELA DI ANNULLAMENTO E/O SOSPENSIONE
- 3 – PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO ADOTTATO SU ISTANZA
DEL CONTRIBUENTE
- 4 – PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI ANNULLAMENTO O
SOSPENSIONE
- 5 – FORMULA DI SOSTITUZIONE ATTO INVALIDO

- 6 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- 7 – INVITO A COMPARIRE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- 8 – ISTANZA DEL CONTRIBUENTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- 9 – INVITO A COMPARIRE A SEGUITO DI ISTANZA DEL CONTRIBUENTE
- 10 – RIGETTO ISTANZA DI APPLICAZIONE ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- 11 – ISTANZA DI ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO, CON RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO
- 12 – COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI ADESIONE, CON RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
- 13 – COMUNICAZIONE DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI ADESIONE
- 14 – COMUNICAZIONE DI ESEGUITO RAVVEDIMENTO OPEROSO
- 15 – ISTANZA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TASSA RIFIUTI ORDINARIA
- 16 – COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO/RIGETTO DELL'ISTANZA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TASSA RIFIUTI
- 17 – VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
- 18 – ESEMPIO ATTO DI INGIUNZIONE

RICHIAMI NORMATIVI

Capo I

Statuto dei diritti del contribuente per i tributi del Comune

Art. 1 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l’oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti

Art. 2 - Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della [legge 7 agosto 1990, n.241](#), relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 4 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo [3 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.

2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.

3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Art. 6 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 7 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 8 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.

6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 9 - Garante del contribuente (abrogato dal CORECO atto n. 24 del 25/01/2001)

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.

Art. 10 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.

3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

Capo II Aspetti generali

Art. 11 - Oggetto della disciplina del regolamento

1. Il presente regolamento mira a disciplinare, con carattere generale, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, per le parti dell'obbligazione non riservate alla legge statale, così come previsto dall'[art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997](#).

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.

3. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 12 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali

1. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali, in quanto compatibili.
Tutti i Regolamenti comunali, nelle parti eventualmente aventi carattere di natura tributaria, si intendono qui ripresi, al presente Regolamento sono uniformati ed a queste norme si dovranno attenere.

Art. 13 - Regolamenti speciali

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
2. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con la modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

Art. 14 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe.

1. Le aliquote dei tributi e le tariffe delle entrate patrimoniali sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
2. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in conformità a quanto eventualmente al riguardo stabilito dalla legge finanziaria.

Art. 15 - Forme di gestione delle entrate

1. Il consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'[art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997](#), avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 16 - Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, per le entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
4. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.
5. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

Art. 17 - Attività di verifica e di controllo

1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.

2. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate al loro Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale.
3. Gli Uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n. [241 del 1990](#).

Art. 18 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

Art. 19 - Procedimento di verifica e di controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati ed dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 20 - Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'[art. 7 del D.Lgs.n.472/97](#) avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge [n. 689 del 1981](#).
4. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Art. 21 - Procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n.546/97. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale, sulla base di una apposita relazione del funzionario responsabile del tributo al quale è attribuita la rappresentanza in giudizio. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

Art. 22 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate e patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'[art. 52 del D,Lgs. n. 446/97](#).
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi, quando l'importo complessivo non supera L. 20.000.
4. Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente s'intendono spostati a tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.

Art. 23 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal [R.D. 14.4.1910, n.639](#), o con ruolo esattoriale. Ai sensi di quanto disposto dal [D.P.R. n. 602 del 29.9.1973](#) e successive modificazioni.
2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai funzionari sopra indicati, sentito al riguardo la Giunta comunale.

Capo III Autotutela ed istituti deflativi

Art. 24 - Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;

- mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.
 5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
 6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.
 7. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore di Lire 10.000.000 (Diecimilioni) il funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta comunale. Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dell'agevolazione superi Lire 100.000.000 (Centomilioni), l'annullamento è sottoposto al preventivo parere della competente Direzione Regionale o compartimentale delle Entrate.
 8. Il funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.
 9. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 25 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Art. 26 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo [19 giugno 1997, n. 218](#) e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Art. 27 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 28 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Art. 29 - Definizione mediante accertamento con adesione

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente. Le direttive sono impartite al predetto funzionario dalla Giunta comunale.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazioni dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo [n. 218 del 1997](#), al quale si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

Art. 30 - Adesione agli atti di imposizione

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'[art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997](#).⁽³⁾
2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.

Art. 31 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'[art. 48 del D.Lgs. n. 546/92](#).

Art. 32 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2001.

Form. 1 – Formula atto di estinzione giudizio alla C.T.P.

Oggetto: Richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del ricorso..... afferente
Anno.....; Parti...../.....

Alla Commissione Tributaria Provinciale
di

p.c. alla parte ricorrente

.....
.....
.....

Si comunica che lo scrivente ufficio comunale ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato per cui pende il ricorso specificato in oggetto, in virtù dei principi contenuti nel D.M. 11.2.1997, n.37 ed in particolare per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Ciò premesso, si chiede che codesta commissione tributaria voglia dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, con conseguente compensazione delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 46, comma 3, del predetto decreto.

Distinti saluti.

.....lì.....

Il funzionario responsabile del tributo

.....

Form. 2 – Formula istanza di autotutela di annullamento e/o sospensione

Al Funzionario responsabile del tributo
Comune di

Oggetto: istanza di annullamento e di sospensione dell'atto.....,
anno, notificato il.....
Contribuente.....

Il sottoscritto nato a il.....,
codice fiscale, in qualità di.....,

RITENUTO

Che l'atto sopra indicato sia illegittimo poiché sono presenti i seguenti vizi di diritto e/o di fatto:

.....
.....
.....

CHIEDE

L'annullamento dell'atto o quantomeno la relativa sospensione, in considerazione della non fondatezza dell'atto stesso, alla luce dei motivi più sopra riportati.

Si allega copia dell'atto.

.....li,.....

firma

.....

Form. 3 – Provvedimento di annullamento dell'atto adottato su iniziativa del contribuente

Comune di

Oggetto: provvedimento di annullamento relativo all'atto
anno, contribuente
Tributo

il funzionario responsabile del tributo

Vista l'istanza prodotta dal contribuente in data.....;
Acquisito il parere espresso dalla Giunta comunale in data(1);

attesa la sussistenza seguenti motivi

.....
.....
.....

ANNULLA/SOSPENDE

l'esecuzione dell'atto sino a (2),

l'atto in oggetto.

.....li.....

Il funzionario responsabile del tributo

.....

(1) Solo nel caso venga superato il limite stabilito dal regolamento.

(2) Se trattasi di cartella esattoriale è necessario darne comunicazione al concessionario.

Form. 4 – Provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento o di sospensione dell'atto

(in carta libera)

Comune di

Oggetto: provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento (o di sospensione) dell'atto.....

Anno.....contribuente.....

Tributo.....

il funzionario responsabile del tributo

Vista l'istanza prodotta in data

ritenuto che sussistano i seguenti motivi che non consentono il relativo accoglimento

.....
.....
.....

RIGETTA L'ISTANZA IN OGGETTO

.....li.....

Il funzionario responsabile del tributo

.....

N.B.: Per gli atti di rigetto non va mai acquisito il parere della Giunta comunale, quale che sia l'importo dell'atto.

Form. 5 – Formula sostituzione atto invalido

“Il presente atto sostituisce ad ogni effetto quello riportante il⁽¹⁾, notificato in data ...”.

(1) Indicare gli estremi di riconoscimento dell'atto annullato.

Form. 6 - Atto di accertamento con adesione

.....li.....

Tra il Comune di, rappresentato dal funzionario responsabile del tributo.....⁽¹⁾ Sig.....

ed il contribuente, C.F....., rappresentato da

Ritenuto che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. n.218 del 1997;

Visto il regolamento adottato per l'applicazione del presente istituto da questa Amministrazione comunale,

Definiscono

come segue il rapporto tributario:

anno	tributo	sanzioni	interessi	n° accert./anno ⁽²⁾

MOTIVAZIONE.....

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per la rateizzazione dell'importo totale dovuto dal contribuente: L.⁽³⁾ in numero⁽⁴⁾ rate trimestrali di L. cad., la prima scadente il 20° giorno successivo alla stipula del presente atto e le successive nei trimestri successivi. Atteso che il contribuente dovrà produrre garanzia con le modalità stabilite dall'art.38 del D.P.R. n. 633/72 e produrre ricevuta del versamento della prima rata entro dieci giorni dalla sua scadenza.

Per adesione

Il funzionario responsabile

Il contribuente

.....

.....

(1) Specificare il tributo.

(2) Indicare estremi eventuale accertamento.

(3) Indicare l'importo complessivo, maggiorato degli interessi legali nel caso di rateizzazione.

(4) Indicare n. 8 o 12, se l'importo supera L. 100.000.000.

Form. 7 – Invito a comparire per l'applicazione dell'accertamento con adesione

Comune di _____

ufficio tributi

TRIBUTO _____⁽¹⁾; ANN _____⁽²⁾

Li _____

Oggetto: Invito a comparire per eventuale definizione del rapporto tributario, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni.

Per l'eventuale definizione del rapporto tributario sopra individuato attraverso l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, s'invita il contribuente, come sopra individuato, anche a mezzo di procuratore generale o speciale, a comparire nella sede dell'Ufficio alle ore del giorno, munito dei documenti elencati in calce al presente invito.

Il funzionario responsabile

Documenti richiesti in visione:
.....
.....

(1) Specificare il tributo.

(2) Indicare l'anno o gli anni.

Form. 8 - Istanza del contribuente per l'applicazione dell'accertamento con adesione

All'ufficio tributi
del Comune di

li _____

Oggetto: istanza per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Tributo
Contribuente

Avviso di accertamento:

n., anno, data notifica;
n., anno, data notifica;
n., anno, data notifica

Per l'eventuale definizione del rapporto tributario sopra individuato, il firmatario della presente, in quanto legittimato, chiede di essere invitato da codesto Ufficio a comparire, anche telefonicamente.

Dà atto che contro gli atti di imposizione individuati in oggetto non è stato proposto ricorso e che pende tuttora il termine per ricorrere contro di essi avanti la Commissione Tributaria Provinciale.

Distinti saluti.

Firma

Tel. /Fax _____

Form. 9 - Invito a comparire a seguito di istanza del contribuente
(nel caso di accoglimento dell'istanza)

Comune di

Ufficio tributi

TRIBUTO (1); ANN..... (2)

Li _____

Oggetto: invito a comparire per eventuale definizione del rapporto tributario, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, 218 e successive modificazioni, a seguito di istanza del contribuente.

A seguito dell'istanza di cui all'oggetto, s'invita il contribuente come sopra individuato, anche a mezzo di procuratore generale o speciale, a comparire presso la sede dell'Ufficio alle ore del giorno, munito dei documenti elencati in calce al presente invito.

Si avverte che l'istituto non si rende applicabile qualora penda ricorso avverso gli atti sopra individuati.

La mancata comparizione comporta la inapplicabilità dell'istituto e la ripresa del termine per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale, sospeso in esecuzione della presente normativa.

Il funzionario responsabile

Documenti richiesti in visione:

.....
.....
.....

(1) Specificare il tributo.
(2) Indicare l'anno o gli anni.

Form. 10 - Rigetto istanza di applicazione istituto dell'accertamento con adesione

Comune di

Ufficio tributi

Li _____

Oggetto: rigetto dell'istanza dell'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, relativa agli atti ed al tributo sotto indicato, prodotta in data

Tributo

Avviso di accertamento n° anno

.....
.....
.....

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, si comunica che non è possibile l'applicazione nel caso di specie dell'istituto in oggetto, ostandovi i sotto indicati motivi giuridici:

.....
.....
.....

Dalla data di notifica del presente atto riprende a decorrere il termine per impugnare gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale, sospesi in esecuzione del D.Lgs. n. 218/97.

Distinti saluti.

Il funzionario responsabile

Form. 11 - Istanza di adesione all'accertamento, con richiesta di rateizzazione del versamento

All'Ufficio Tributi
del Comune di _____

Li _____

Oggetto: istanza di adesione agli avvisi di accertamento.

Tributo; contribuente

Avviso di accertamento:

N., anno; data notifica

N., anno; data notifica

N., anno; data notifica

Con riferimento agli atti suindicati, il firmatario della presente, come sopra individuato,

DICHIARA DI ADERIRVI, e

CHIEDE

che gli importi sopra indicati siano rateizzati, in n. rate trimestrali⁽¹⁾, impegnandosi ad adempiere, nei termini e con le modalità dettate dalla legge, alle prescrizioni previste dall'art.15 del D.Lgs.n.218 del 1997.

Distinti saluti.

Il contribuente

Tel./Fax. _____

(1) 8 oppure 12 quando l'importo supera L. 100.000.000.

Form. 12 - Comunicazione di accoglimento dell'istanza di adesione, con rateizzazione dei versamenti

Comune di

Ufficio tributi

Li _____

Oggetto: accoglimento dell'istanza di adesione, con rateizzazione dei versamenti, prodotta in data, tributo, avvisi di accertamento

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, si comunica che la stessa è stata accolta, con la conseguente rateizzazione del versamento dell'importo dovuto, pari a L.....⁽¹⁾, in n. ⁽²⁾ rate trimestrali, la prima di L. scadente il⁽³⁾ e le successive pari a L. allo stesso giorno del trimestre successivo. A tal fine il contribuente dovrà produrre garanzia con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 633 del 1972, per L.⁽⁴⁾ e produrre allo scrivente Ufficio la ricevuta del versamento della prima rata *entro dieci giorni dalla sua scadenza*.

Distinti saluti.

Il funzionario responsabile del tributo

(1) L'importo complessivo è la somma del tributo, degli interessi moratori, delle sanzioni ridotte ad un quarto indicati negli avvisi di accertamento. Sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di scadenza del termine per ricorrere.

(2) Il numero di rate è di 8 oppure 12 se l'importo supera L. 100.000.000.

(3) La scadenza della prima rata coincide con il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per impugnare l'atto.

(4) L'importo della garanzia è pari all'importo rateizzato, per il periodo di durata della rateizzazione, aumentato di un anno.

Form. 13 - Comunicazione di rigetto dell'istanza di adesione

Comune di

ufficio tributi

Tributo

Lì _____

Oggetto: comunicazione di rigetto dell'istanza di adesione agli atti d'imposizione sottoindicati, prodotta in data

Atto n.; anno; data notifica

Atto n.; anno; data notifica

Atto n.; anno; data notifica

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, si comunica che la stessa non può essere accolta, ostandovi i seguenti motivi:

.....
.....

Ne consegue che il contribuente è tenuto ad adempiere integralmente alla obbligazione tributaria, secondo gli importi e le modalità indicate negli atti sopra individuati.

Distinti saluti.

Il funzionario responsabile

Form. 14 - Comunicazione di eseguito ravvedimento operoso

n. prot. _____

Al Comune di _____
Ufficio tributi

TRIBUTO/Anno

Prospetto di liquidazione ravvedimento operoso

Art.13 D.Lgs. n. 472/1997

Contribuente

Domicilio fiscale

C.F.

tipo di violazione

sanzione

- | | |
|---|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> mancato pagamento acconto o saldo entro 30 gg | 3,75% |
| <input type="checkbox"/> mancato pagamento acconto o saldo entro 1 anno | 6% (5%) ¹ |
| <input type="checkbox"/> infedele denuncia entro 90 giorni | 6,25% |
| <input type="checkbox"/> infedele denuncia entro l'anno | 10% (8,33%) ¹ |
| <input type="checkbox"/> omessa denuncia entro 90 giorni | 12,5% |
| <input type="checkbox"/> omessa denuncia entro l'anno | 20% (16,66%) ¹ |

(1) Le sanzioni fra parentesi risultano applicabili per le infrazioni commesse sino al 11.5.2000.

Data del versamento

Estremi del versamento

Tributo L.

Interessi legali L.

Sanzione L.

Totale L.

Lì

Il Contribuente

Copia da restituire al Comune dopo il versamento.

Form. 15 - Istanza di ravvedimento operoso per tassa rifiuti ordinaria

Lì _____

Al Comune di

Oggetto: istanza di ravvedimento operoso in tema di tassa rifiuti ordinaria.

Contribuente CF
anno; tipo di violazione (1)

Atteso che, come risulta dalla dichiarazione allegata alla presente istanza, lo scrivente ha commesso con riferimento alla tassa rifiuti di carattere ordinario la violazione specificata in oggetto;

Atteso che sussistono i presupposti previsti dalla legge per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso (art.13 del D.Lgs. 472/97);

Vista la circolare ministeriale n. 184/E del 13.7.1998;

CHIEDE

L'applicazione dell'istituto in argomento, impegnandosi a versare il tributo, gli interessi e la sanzione nei termini e con le modalità previste dal comma 3 dell'art.13 del D.Lgs. 472/97, così specificati nella circolare ministeriale n. 184/E del 13.7.1998.

Il Contribuente

**Form. 16 - Comunicazione di accoglimento-rigetto dell'istanza di ravvedimento operoso per
tassa rifiuti**

Comune di

Ufficio tributi

Li _____

Oggetto: comunicazione in ordine ad istanza di ravvedimento operoso per tassa rifiuti.
Contribuente, anno, data di inoltro dell'istanza

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, si comunica che:

- la stessa è stata accolta;
 - la stessa non è accoglibile, ostandovi i seguenti motivi:
-
-

Distinti saluti.

Il funzionario responsabile del tributo

Form. 17 - Verbale di conciliazione giudiziale

Commissione Tributaria Provinciale
di _____
Sezione _____

VERBALE DI CONCILIAZIONE
(art. 48 D.Lgs.n.546/92)

Il comune di _____, Ufficio Tributi, in persona del Funzionario Responsabile del tributo _____ (1), Sig. _____

e la parte ricorrente _____, rappresentata e difesa da _____ (2)

DICHIARANO

Di volersi avvalere dell'istituto della conciliazione giudiziale, relativamente al ricorso qui di seguito indicato _____ (3), sulla base dei seguenti elementi di conciliazione:

- valore definito in _____;
- tributo corrispondente _____;
- maggior tributo dovuto _____;
- sanzioni _____;
- interessi moratori _____

Esposizione delle ragioni per le quali l'Ufficio ha ritenuto, al fine di evitare il protrarsi del contenzioso, di definire in tal modo la base imponibile _____

La parte ricorrente dichiara di accettare incondizionatamente tutti gli elementi della conciliazione nonché le somme liquidate.

Li _____

Il ricorrente

Il funzionario responsabile

(1) Indicare il tributo.

(2) Indicare, se nominato, l'assistente tecnico delegato.

(3) Indicare gli estremi del ricorso.

Form. 18 - Esempio di decreto ingiuntivo per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali

Comune di

Esente da bollo

(art. 5, allegato B del D.P.R. n. 642/72)

UFFICIO

ATTO DI INGIUNZIONE

Atteso che: (1) risulta debitore nei confronti di questa amministrazione comunale della somma di lire

Per (2)

Gli inviti rivolti da questa amministrazione comunale al debitore affinché provvedesse al pagamento del proprio debito sono rimasti insoddisfatti;

Ciò premesso, per il recupero del credito, si rende necessario agire contro il debitore per il recupero del debito, oltre le spese derivanti dal presente procedimento, in forza del R.D. 14 aprile 1910, n.639, così come confermato dall'art. 52 del D.Lgs.n.446 del 1997, il sottoscritto funzionario

INGIUNGE

Al debitore di pagare entro 30 giorni dalla notifica del presente atto:

- Per il debito principale (3) L. ;
 - Per sanzioni, interessi, ;
 - Totale ;
 - Spese di notifica, postali ed accessori ;
- IMPORTO DOVUTO**

All'importo di cui sopra potranno essere aggiunte le spese occorrenti, avvertendo che in difetto, si procederà all'esecuzione forzata a norma di legge con ulteriore aggravio di spese e competenze della procedura esecutiva.

.....li

Il funzionario (4)

.....

Il visto di esecutività già di competenza del Pretore è stato soppresso per effetto del combinato disposto degli artt.229 e 247 del D.Lgs.19 febbraio 1998,n.51,modificato dalla legge 16 giugno 1998, n.188.

Il presente atto è quindi esecutivo di diritto.

(1) Indicare le generalità del debitore.

(2) Indicare specificatamente gli atti od i rapporti giuridici per i quali il credito è sorto ed il periodo, se trattasi di obbligazione periodica.

(3) Indicare distintamente l'importo del debito principale al netto degli elementi accessori.

(4) Funzionario responsabile del tributo o del servizio o dell'Ufficio se trattasi di entrata patrimoniale.

ATTO DI NOTIFICA

Registro delle notifiche N..... L'anno.....il giorno.....del mese.....
SPECIFICA alle ore in
Bollo per orig. e copia L. su istanza del Comune di
lo sottoscritto (1)ho
Notificato copia dell'ingiunzione a tergo redatta a
Posta L.
TOTALE SPESE L.
DIRITTI facendo amedesim.....ordine e precetto
Cronologico L. di pagare nel termine di TRENTA GIORNI DA
Notifica L. OGGI e sotto pena degli ulteriori atti
Diritto L. esecutivi, la somma di cui sopra, insieme
Trasferta L. alle spese del presente atto e
Originale L. successive, se avranno luogo, e senza
Copia L. pregiudizio di ogni altro diritto o
Azione di ragione o di legge.
TOTALI DIRITTI L. Copia della presente ingiunzione insieme
Spese come sopra L..... a quella del presente atto (2)
.....
Totale complessivo L.

FIRMA (1)

(1) Messo del giudice di Pace o Ufficiale Giudiziario.

(2) Deve aggiungersi nel suddetto suo domicilio in.....mediante consegna a mani di.....oppure per irreperibilità dell'intimato, l'ho notificata ed affissa ai sensi dell'art. 143 del codice di procedura civile.

Per il pagamento, che deve essere effettuato entro il termine tassativo di trenta giorni dalla notifica del presente atto si chiede sia utilizzato l'allegato bollettino di versamento.

ORIGINALE

Estratto dal R.D. n. 639/1910

Art. 3: Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria del luogo. In cui ha sede l'Ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile.

L'autorità adita ha la facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

AVVERTENZA

L'eventuale ricorso avverso l'atto di imposizione, pendente avanti la Commissione Tributaria, non sospende l'esecuzione, salvo che la predetta Commissione non abbia ordinato la sospensione, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/92.

Appendice legislativa al regolamento delle entrate

(1) D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Art. 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono diventati esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti all'albo di cui al predetto articolo 53;

l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

(2) D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 7 Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

(3) DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 1997, N. 218

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

Art. 15 Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n° 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n° 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessive dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei termini edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute.

(4) D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N° 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n° 413

Art. 48 Conciliazione giudiziale

1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la presentazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28 settembre 1994. N° 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia preventivamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo